

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio elettorale	tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Prot. n. 7299/1.5.2

A lista d'inoltro

Circolare n. 4/EL

Allegato: Designazione mandatario

Udine, 5 marzo 2013

TRASMESSA VIA E-MAIL

oggetto: Elezioni regionali 2013. Regime delle spese di propaganda.

In vista delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale fissate per il 21 e 22 aprile p.v., si ritiene utile e opportuno fornire alcune indicazioni in ordine alla disciplina delle spese di propaganda elettorale.

A tale proposito, si ricorda anzitutto che la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, ha introdotto una compiuta disciplina della materia (Titolo VIII, Capo II, articoli 77 – 83).

In particolare, sono previsti dei **tetti alle spese di propaganda per i partiti e movimenti politici e per i candidati. Per il controllo delle spese medesime**, è prevista l'istituzione del **Collegio regionale di garanzia elettorale**, quale organo preposto al controllo delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati dai candidati e dagli eletti, in ordine alle spese da loro sostenute nel corso della campagna elettorale.

Il Collegio regionale di garanzia elettorale per le elezioni 2013 è stato nominato con Decreto del Presidente della Regione del 19 ottobre 2012, n. 0212/Pres ed è incardinato presso il Consiglio regionale.

TETTI DI SPESA

L'articolo 77 della legge regionale 28/2007 ha previsto dei tetti di spesa per la propaganda elettorale dei vari soggetti competitori (si veda anche il paragrafo successivo).

I limiti di spesa riguardano, infatti, i candidati alla carica di Presidente della Regione, di consigliere regionale ed anche i partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione.

I limiti per le spese di propaganda elettorale sono i seguenti:

a) candidato alla carica di **Presidente della Regione**: euro 300.000,00;

b) candidati alla carica di **consigliere regionale**: euro 30.000,00 più 0,01 euro per ogni residente della circoscrizione elettorale, sulla base dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Pertanto, tenuto conto della popolazione residente nelle cinque circoscrizioni elettorali, gli importi spendibili dai candidati alla carica di consigliere regionale saranno i seguenti:

circoscrizione di Gorizia € 31.401,43 (€ 30.000,00 + € 0,01 x 140.143 residenti);

circoscrizione di Pordenone € 33.108,11 (€ 30.000,00 + € 0,01 x 310.811 residenti);

circoscrizione di Tolmezzo € 30.792,44 (€ 30.000,00 + € 0,01 x 79.244 residenti);

circoscrizione di Trieste € 32.326,01 (€ 30.000,00 + € 0,01 x 232.601 residenti);

circoscrizione di Udine € 34.561,86 (€ 30.000,00 + € 0,01 x 456.186 residenti).

Nell'ipotesi in cui un candidato si presenti contemporaneamente in più circoscrizioni elettorali, l'importo sostenuto per le spese di propaganda non potrà comunque superare quello consentito per la circoscrizione più popolosa in cui si sia presentato, aumentato del 10%;

c) **partiti o gruppi politici**: oltre alle spese sostenute in favore di singoli candidati, euro 1,20 moltiplicato per il numero complessivo dei residenti nelle circoscrizioni ove gli stessi hanno presentato liste. Ad esempio, nell'ipotesi in cui un partito o gruppo politico presenti liste in tutte le cinque circoscrizioni elettorali potrà sostenere spese per € 1.462.782,00 (pari ad € 1,20 x 1.218.985 residenti in Regione) oltre a quelle, come sopra ricordato, in favore dei singoli candidati.

Le spese che i partiti o gruppi politici intendano sostenere in favore di singoli candidati vanno computate ai fini del rispetto dei tetti di spesa individuali sopra citati, eventualmente pro quota, ed andranno successivamente rendicontate.

TIPOLOGIA DI SPESE DI PROPAGANDA ELETTORALE – SPESE FORFETARIE

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 78, comma 1, della legge regionale 28/2007, per spese di propaganda elettorale si intendono quelle sostenute:

- a) per la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e di mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
- b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) per l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;
- e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;
- f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.

Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 78, **le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria**, in percentuale fissa del 20% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Ne consegue che per rispettare i tetti di spesa indicati nel precedente paragrafo si dovrà comunque tenere conto delle spese forfetarie. Si fornisce una tabella esplicativa per meglio far comprendere il meccanismo di calcolo, richiamando inoltre l'attenzione dei candidati sullo scorporo di eventuali spese di viaggio, telefoniche e postali documentate, stante che la stessa tipologia di spesa è considerata dalla normativa come facente parte delle spese forfetarie:

Circoscrizione	Tetti di spesa (articolo 77)	Ammontare massimo delle spese documentabili (sono solo le spese di cui all'articolo 78, comma 1)	Spese forfetarie (articolo 78, comma 2)
A	B	C	D
Gorizia	€ 31.401,43	€ 26.167,86	€ 5.233,57
Pordenone	€ 33.108,11	€ 27.590,09	€ 5.518,02
Tolmezzo	€ 30.792,44	€ 25.660,37	€ 5.132,07
Trieste	€ 32.326,01	€ 26.938,34	€ 5.387,67
Udine	€ 34.561,86	€ 28.801,55	€ 5.760,31

Legenda:

A = singole circoscrizioni elettorali;

B = tetto di spesa pari alla somma di C+D non superabile in alcun caso;

C = ammontare massimo di spese documentabili che sono quelle elencate dall'articolo 78, comma 1, lettere da a) ad f);

D = ammontare delle spese forfetarie che vengono comunque calcolate nella misura del 20% di C. Nel caso vi siano spese di viaggio, telefoniche e postali documentate [articolo 78, comma 1, lett. f)] l'ammontare delle stesse deve essere scorporato dal totale delle spese documentate prima di procedere al calcolo del 20% di spese forfetarie. In sostanza, in questo caso il 20% di spese forfetarie è calcolato sulla somma delle spese di cui all'articolo 78, comma 1, lettere da a) ad e), con esclusione di quelle della lettera f).

MANDATARIO ELETTORALE

L'articolo 80 della legge regionale 28/2007 prevede che dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, **i candidati alla carica di Presidente della Regione e alla carica di consigliere regionale possano raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale**. Per pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, si intende la pubblicazione del relativo manifesto da parte dei Sindaci, che ha luogo il 45° giorno antecedente la votazione e pertanto il 7 marzo 2013. Ne consegue che a partire dal 44° giorno antecedente il voto, ovvero **da venerdì 8 marzo 2013**, le spese per la campagna elettorale rientrano nel particolare regime previsto dall'articolo 80 della legge regionale 28/2007.

Il nominativo del mandatario deve essere comunicato al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso il Consiglio regionale.

La nomina va effettuata anche nell'ipotesi di raccolta di finanziamenti propri del candidato, salvo che lo stesso spenda meno di 10.000 euro, avvalendosi unicamente di denaro proprio. Solamente in tale ipotesi, l'intera disciplina sul mandatario elettorale non trova applicazione.

La funzione di mandatario elettorale è esclusiva, tant'è che nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario elettorale, né questi può assumere l'incarico per più di un candidato.

Concretamente, il mandatario elettorale registra le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante e provvede alla liquidazione delle spese elettorali, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario o postale. Nell'intestazione del conto deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica in favore di un candidato non possono superare l'importo di € 20.000,00.

Per la nomina del mandatario elettorale può essere utilizzato il modello allegato alla presente circolare, rinvenibile altresì nel sito internet della Regione o in quello del Consiglio regionale.

PUBBLICITÀ DELLE SPESE - RENDICONTI

L'articolo 81 della legge regionale 28/2007, pone l'obbligo per il Presidente e i consiglieri regionali eletti, entro tre mesi dall'avvenuta proclamazione, di presentare, al Collegio regionale di garanzia elettorale, un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute nel corso della campagna elettorale. Tale rendiconto deve essere sottoscritto dal candidato e dal mandatario elettorale, ove previsto. Il rendiconto va

presentato anche da quei candidati che, essendosi avvalsi unicamente di fondi propri entro l'importo di € 10.000,00, non abbiano designato il mandatario elettorale.

Analogo rendiconto deve essere presentato al Collegio regionale di garanzia elettorale dai candidati non eletti alla carica di Presidente e di consigliere regionale, entro tre mesi dalla data dell'ultima proclamazione.

Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, i contributi e i servizi provenienti da persone fisiche, se di importo o valore superiore a € 1.000,00, e tutti i contributi e i servizi di qualsiasi importo o valore se provenienti da associazioni o persone giuridiche. Devono essere inoltre allegati gli estratti del conto corrente bancario o postale utilizzati dal mandatario e la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Anche i partiti o gruppi politici, che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni, sono tenuti a presentare al Collegio regionale di garanzia elettorale, entro il medesimo termine di cui sopra (tre mesi dalla data dell'ultima proclamazione), il rendiconto delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento. A tal fine si ricorda che **il Collegio regionale di garanzia elettorale ritiene opportuno che i partiti e i movimenti politici che parteciperanno alla tornata elettorale attivino specifici conti correnti bancari o postali** (possibilmente in data 8 marzo p.v.) per la campagna elettorale per ragioni di miglior controllo, trasparenza e riservatezza.

IL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE – controllo delle spese elettorali e applicazione delle sanzioni

L'articolo 79 della legge regionale 28/2007 ha istituito, presso il Consiglio regionale, il Collegio regionale di garanzia elettorale, composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dal Consiglio regionale e scelti fra le seguenti categorie: magistrati a riposo; iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti e revisori dei conti; professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche.

Il Collegio dura in carica fino alla conclusione delle operazioni previste dall'articolo 82 della legge regionale 28/2007 in tema di controllo delle spese elettorali.

Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve i rendiconti degli eletti, dei candidati non eletti e dei partiti e gruppi politici e ne verifica la regolarità.

I rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio regionale di garanzia elettorale non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. Qualora emergano delle irregolarità, entro il medesimo termine il Collegio le contesta all'interessato che ha facoltà, entro i successivi quindici giorni, di presentare memorie e documenti. Decorso quest'ultimo termine il Collegio si pronuncia definitivamente sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti e avvia il procedimento per l'applicazione di eventuali sanzioni.

L'articolo 83 della legge regionale 28/2007 sanziona le seguenti fattispecie:

a) mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato, nonostante la diffida ad adempiere: sanzione da € 25.000,00 a € 50.000,00. Il mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato proclamato eletto, comporta anche la decadenza dalla carica;

b) violazione dei limiti di spesa da parte dei singoli candidati: sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente al limite previsto e non superiore al triplo di detto importo. Il superamento da parte di un candidato proclamato eletto dei limiti massimi di spesa previsti per un ammontare pari o superiore al doppio degli stessi, comporta anche la decadenza dalla carica;

c) irregolarità nei rendiconti delle spese elettorali dei candidati o mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi: sanzione da € 12.000,00 a € 25.000,00;

d) mancato deposito dei rendiconti delle spese elettorali da parte dei partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni: sanzione da € 5.000,00 a € 50.000,00;

e) mancata indicazione, nei rendiconti delle spese elettorali depositati dai gruppi di liste delle fonti di finanziamento: sanzione da € 5.000,00 a € 50.000,00;

f) superamento da parte dei partiti o gruppi politici dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, comma 4: sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

Si ricorda che, ai fini della dichiarazione di decadenza del consigliere eletto, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni, cui consegue tale pena accessoria, al Presidente del Consiglio regionale, il quale pronuncia la decadenza, ai sensi del regolamento consiliare.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nella legge regionale 1/1984. Il Collegio regionale di garanzia elettorale è pertanto l'organo competente, oltre che all'accertamento, alla determinazione e all'ingiunzione delle sanzioni. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono introitate dall'Amministrazione regionale.

Si ricorda, inoltre, che i rendiconti depositati sono liberamente consultabili anche da qualsiasi cittadino elettore presso l'ufficio del Collegio regionale di garanzia elettorale. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni, qualsiasi cittadino elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità dei rendiconti presentati.

Infine, il Collegio regionale di garanzia elettorale cura, con le modalità che riterrà più idonee, la pubblicità dei consuntivi presentati e dell'esito dei controlli esperiti.

Sull'argomento, si rinvia comunque, ad eventuali indicazioni di dettaglio che il Collegio regionale di garanzia elettorale vorrà fornire ai candidati e ai partiti, per il tramite del Consiglio regionale cui compete il supporto operativo al Collegio.

ALTRE LIMITAZIONI ALLE SPESE DEI CANDIDATI E DEI PARTITI

Oltre ai limiti di spesa di cui si è detto nel paragrafo iniziale, risulta applicabile a tutti i candidati alle elezioni regionali la norma di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (come da ultimo modificata dall'articolo 11, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96), sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, che dispone l'obbligo della dichiarazione dei finanziamenti o contributi ricevuti – anche sotto forma di messa a disposizione di servizi – di importo superiore a € 5.000,00. Tale dichiarazione deve essere resa congiuntamente dal candidato e da colui che ha erogato i finanziamenti, entro tre mesi dalla percezione degli stessi; la stessa può essere prodotta anche a mezzo di autocertificazione. La dichiarazione va presentata al Presidente della Camera dei Deputati ed è controfirmata anche dal mandataro elettorale, ove previsto.

La disposizione non si applica nel caso di finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

L'inadempimento dell'obbligo in questione è punito, ai sensi del sesto comma del sopra citato articolo 4 della legge 659/1981, con una multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (fattispecie depenalizzata ai sensi dell'articolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689: cfr. Cassazione penale III Sez. n. 2250 del 24 agosto 1994 e VI Sez. n. 12729 del 17 ottobre 1994).

Infine, risulta applicabile sia ai candidati alle elezioni regionali sia ai partiti, il divieto, previsto dall'articolo 7 della legge 195/1974 (come modificato dall'articolo 9, comma 28, della legge 96/2012), di erogare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% o di società controllate da queste

ultime. Tale divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20%, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società.

Il divieto non si applica alle società diverse da quelle sopraccitate, purché i finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempreché non siano comunque vietati dalla legge.

La violazione del predetto divieto è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 195/1974.

RIMBORSI DELLE SPESE ELETTORALI

Si ricorda che la normativa nazionale vigente (si vedano la legge 23 febbraio 1995, n. 43, la legge 3 giugno 1999, n. 157, la legge 2 gennaio 1997, n. 2, articolo 8, e la legge 96/2012) attribuisce ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera ai Deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

L'erogazione dei rimborsi è disposta con decreto del Presidente della Camera dei Deputati con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto.

Ulteriori informazioni sulla materia oggetto della presente circolare potranno essere reperite sul sito internet del Consiglio regionale, ai cui Uffici compete, come detto, il supporto operativo al Collegio regionale di garanzia elettorale.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile

Lista d'invio

A:
Partiti della Regione;
Segreteria generale del Consiglio regionale;
Consiglieri regionali;
Gruppi consiliari;
Presidenza della Regione – Ufficio stampa;
Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.);

Modello di designazione del mandatario elettorale di un candidato a Presidente della Regione o a consigliere regionale .

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il,
residente in

ai fini della presentazione della propria candidatura per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia che si svolgerà domenica 21 e lunedì 22 aprile 2013

nel gruppo di liste denominato

.....

in riferimento all'articolo 80, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28;

designa

quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge regionale 28/2007,

il sig. nato a il

e residente in

....., il 2013

.....

(Firma)

N.B.: Da presentarsi al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso il Consiglio regionale.

Al presente modello va allegata copia fotostatica di un documento d'identità del candidato.